

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di riapertura delle inchieste antidumping e antisovvenzioni relative al regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione che istituiscono misure sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito delle sentenze del 27 aprile 2022 nelle cause T-242/19 e T-243/19

(2022/C 260/04)

1. Sentenze

Nelle sentenze del 27 aprile 2022, nelle cause T-242/19 ⁽¹⁾ e T-243/19 ⁽²⁾, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (Giant)/Commissione («sentenze»), il Tribunale dell'Unione europea («Tribunale») ha annullato, rispettivamente, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese ⁽⁴⁾ («regolamenti impugnati») nella parte in cui riguardano Giant.

Giant ha contestato l'adeguamento che era stato applicato al suo prezzo all'esportazione per le vendite effettuate tramite operatori commerciali collegati stabiliti nell'Unione utilizzando, per analogia, l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 ⁽⁵⁾ («regolamento antidumping di base») ai fini del calcolo dell'undercutting dei prezzi (sottoquotazione dei prezzi). In particolare Giant ha sostenuto che l'adeguamento (la deduzione delle spese generali, amministrative e di vendita dell'importatore collegato e di un profitto teorico) ha modificato lo stadio commerciale delle sue vendite all'esportazione, il che ha portato a confrontare il suo prezzo all'esportazione a livello di importatore con i prezzi dell'Unione a livello di dettaglianti. Tale prezzo all'esportazione adeguato è stato confrontato con i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione praticati ai primi acquirenti indipendenti tramite vendite effettuate attraverso entità di vendita collegate nell'UE ai fini dei calcoli dell'undercutting e dell'underselling. Giant ha inoltre contestato il trattamento delle vendite da costruttore di apparecchiature originali («OEM») ai fini del calcolo dell'undercutting. Secondo Giant le vendite dei produttori dell'Unione di prodotti a marchio proprio ai dettaglianti avrebbero dovuto essere adeguate per portarle al livello di una vendita a un acquirente OEM indipendente nell'Unione prima di essere confrontate con le sue vendite OEM.

Il Tribunale ha rilevato che la Commissione non era tenuta a determinare i margini di undercutting dei prezzi e poteva legittimamente fondare la sua analisi del pregiudizio, e quindi del nesso di causalità, su altri aspetti relativi ai prezzi elencati, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 ⁽⁶⁾ («regolamento antisovvenzioni di base»), quali l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi dell'industria dell'Unione o di impedire in misura notevole aumenti dei prezzi. Poiché la Commissione si è tuttavia basata

⁽¹⁾ Causa T-242/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, EU:T:2022:259.

⁽²⁾ Causa T-243/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, EU:T:2022:260.

⁽³⁾ GU L 16 del 18.1.2019, pag. 108.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

sul calcolo dell'undercutting dei prezzi nel contesto dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 2, il Tribunale ha rilevato in entrambi i casi che la Commissione aveva preso in considerazione alcuni elementi in relazione ai prezzi dei produttori dell'Unione che aveva invece dedotto dai prezzi della ricorrente (o non erano presenti per quanto riguarda le vendite OEM, poiché la commercializzazione a valle del prodotto in esame ⁽⁷⁾ era effettuata dall'acquirente indipendente stesso), pertanto la Commissione non aveva proceduto a un confronto equo nel calcolo del margine di undercutting dei prezzi della ricorrente. Il Tribunale ha osservato che l'errore metodologico riscontrato aveva portato alla determinazione di un undercutting di tali prezzi la cui importanza o esistenza non erano state debitamente dimostrate.

Considerando il peso che la Commissione aveva attribuito all'esistenza di un undercutting dei prezzi quale indicatore di primaria importanza nella sua analisi del pregiudizio e che esso costituiva un elemento decisivo nella conclusione sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e tale pregiudizio, il Tribunale ha rilevato che l'errore nel calcolo dell'undercutting dei prezzi era sufficiente a invalidare l'analisi della Commissione relativa ai rispettivi nessi di causalità, la cui esistenza è un elemento essenziale per l'istituzione delle misure.

Il Tribunale ha infine rilevato che indipendentemente dall'applicazione per analogia dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base ai fini dell'accertamento di un pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 di tale regolamento o dell'articolo 8 del regolamento antisovvenzioni di base, il carattere non equo del confronto constatato nell'ambito della seconda parte di tale motivo viziava in ogni caso l'analisi della Commissione ai sensi di tali disposizioni ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾.

Il Tribunale ha inoltre osservato che il livello di eliminazione del pregiudizio è stato determinato sulla base di un confronto che includeva la media ponderata del prezzo all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione, debitamente adeguata per tener conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, come stabilito per i calcoli dell'undercutting dei prezzi ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾. Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato che non si poteva escludere che, senza l'errore metodologico relativo all'undercutting dei prezzi della ricorrente, il margine di pregiudizio dell'industria dell'Unione sarebbe stato stabilito a un livello ancora più basso di quello stabilito nei regolamenti impugnati e comunque inferiore al margine di dumping o all'importo delle sovvenzioni compensabili ivi stabilito. In tal caso, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l'importo dei rispettivi dazi dovrebbe essere ridotto a un'aliquota sufficiente per eliminare il pregiudizio ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha annullato entrambi i regolamenti impugnati nella parte in cui riguardano Giant.

2. Conseguenze

L'articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione delle sentenze comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa, come un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni, l'esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata ⁽¹⁴⁾.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata ⁽¹⁵⁾. Ciò implica in particolare che, nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura del procedimento antidumping. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure antidumping definitive viene annullato, ciò significa che in seguito all'annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l'atto che chiude tale procedimento è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione ⁽¹⁶⁾, salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.

⁽⁷⁾ Come definito nei regolamenti impugnati.

⁽⁸⁾ Causa T-242/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, EU:T:2022:259, punto 126.

⁽⁹⁾ Causa T-243/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, EU:T:2022:260, punto 118.

⁽¹⁰⁾ Causa T-242/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, EU:T:2022:259, punto 122.

⁽¹¹⁾ Causa T-243/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, EU:T:2022:260, punto 114.

⁽¹²⁾ Causa T-242/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, EU:T:2022:259, punto 123.

⁽¹³⁾ Causa T-243/19 Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione europea, EU:T:2022:260, punto 115.

⁽¹⁴⁾ Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28; e causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, EU:T:2022:318.

⁽¹⁵⁾ Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione Racc. 2011, pag. II-0000, punto 83.

⁽¹⁶⁾ Causa C-415/96, Spagna/Commissione, Racc. 1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85.

Nel caso di specie il Tribunale ha annullato i regolamenti antidumping e antisovvenzioni impugnati per un motivo comune ai due atti, vale a dire perché la Commissione non ha effettuato un confronto equo allo stesso stadio commerciale nell'analisi dell'undercutting dei prezzi con cui ha determinato l'esistenza di un undercutting significativo. Secondo il Tribunale, tale errore ha inficiato anche l'analisi del nesso di causalità e, potenzialmente, il margine di pregiudizio per quanto riguarda la ricorrente.

Le restanti risultanze e conclusioni dei regolamenti impugnati che non sono state contestate o che sono state contestate ma non esaminate dal Tribunale rimangono valide e non sono interessate dalla presente riapertura.

3. Procedura di riapertura

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di riaprire le inchieste antidumping e antisovvenzioni relative alle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese che hanno portato all'adozione dei regolamenti impugnati, nella misura in cui riguardano Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd. La riapertura delle inchieste iniziali riprende dal punto in cui si è verificata l'irregolarità.

La riapertura delle inchieste iniziali ha lo scopo di sanare completamente gli errori individuati dal Tribunale e di valutare se l'applicazione delle regole, secondo quanto chiarito dal Tribunale, giustifichi la reintroduzione delle misure al livello iniziale o, se del caso, a un livello riveduto a partire dalla data in cui i regolamenti impugnati sono inizialmente entrati in vigore.

Si informano le parti interessate che il pagamento di futuri dazi dovuti può dipendere dalle risultanze del presente riesame.

4. Comunicazioni scritte

Tutte le parti interessate, in particolare Giant, sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell'inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda dovrà essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti interessate.

6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» («Sensibile») ⁽¹⁷⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato. Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

⁽¹⁷⁾ Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

TRON.tdi: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi>

E-mail: TRADE-AS646a-AD643a-EBIKES@ec.europa.eu

7. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base e all'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base e/o all'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. In tal caso, la parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

8. Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence>.

10. Informazioni alle autorità doganali

A decorrere dal 7 luglio 2022 e in attesa dell'esito del riesame, l'obbligazione relativa ai dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10), originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (codice addizionale TARIC C383) è sospesa.

Dato che al momento l'importo finale dovuto risultante dal riesame è incerto, la Commissione chiede alle autorità doganali nazionali di attendere l'esito della presente inchiesta prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi antidumping e/o compensativi annullati dal Tribunale nei riguardi di Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd.

Di conseguenza, i dazi antidumping e compensativi pagati rispettivamente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711 60 90 10), originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (codice addizionale TARIC C383), non dovrebbero essere oggetto di rimborso o sgravio fino all'esito della presente inchiesta.

11. Divulgazione delle informazioni

Tutte le parti interessate, registrate come tali durante le inchieste che hanno condotto all'adozione dei regolamenti impugnati, saranno informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intende dare esecuzione in tempo utile alle sentenze summenzionate e avranno la possibilità di presentare osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).